



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 4

DEL 07/02/2019

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 25.01.2016 RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL'ACQUA DI RETE EROGATA NELLA CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di comunicazione Prot. 2372/2016 del 21.01.2016 (ns. prot. 1589 del 21.01.2016) del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Olbia, nella quale veniva evidenziata la NON rispondenza delle acque distribuite dall'acquedotto cittadino, rispetto ai parametri stabiliti nel D. Lgs. N. 31/01, (superamento dei valori dei parametri relativi a: Alluminio – Manganese – Ferro), **era stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 25.01.2016** con la quale veniva disposto il divieto dell'utilizzo dell'acqua della rete idrica cittadina per usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande), soprattutto di quegli alimenti destinati ai neonati o ai lattanti;

Vista la nota del 07.02.2019 (ns. prot. 3465 del 07.02.2019) trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ATS Sardegna ASSL di Olbia, nella quale viene evidenziato che l'ARPAS di Sassari ha comunicato gli esiti delle analisi sulle acque prelevate in data 15.01.2019 e 29.01.2019 distribuite dall'acquedotto cittadino, **RISCONTRANDO LA RISPONDENZA** ai requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato 1 del D. Lgs. N. 31/2001;

Dato atto che, nella stessa nota, l'ASSL esprime il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano, proponendo, contestualmente, l'adozione del conseguente provvedimento di revoca dell'Ordinanza emessa per la non idoneità dell'acqua distribuita dall'acquedotto cittadino;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla revoca dell'ordinanza n. 3 del 25.01.2016 su richiamata, essendo cessate le motivazioni della sua adozione;

RICHIAMATO l' art. 54 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

La **REVOCA DELL'ORDINANZA N. 3 DEL 25.01.2016** essendo cessate le motivazioni della sua adozione, in quanto il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ATS Sardegna ASSL di Olbia ha espresso la conformità dell'acqua distribuita dall'acquedotto cittadino ai requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato 1 del D. Lgs. N. 31/2001, dichiarandola, pertanto, idonea al consumo umano;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata:

- al Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASSL di OLBIA;
- all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
- al Gestore del Servizio idrico ABBANOA;
- al Gestore unico del servizio idrico integrato ATO Sardegna;
- al Comando di Polizia Locale;
- alle forze dell'ordine pubblico;
- al Prefetto di Sassari;

e pubblicata:

- sul Sito internet istituzionale;
- all'Albo Pretorio on line del Comune per QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI e depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 06/12/1971 n. 1034) o in via alternativa al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Tempio Pausania lì 07/02/2019

Il Sindaco

Avv. Andrea Mario Biancareddu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005